



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

Legge Regionale 26 gennaio 2009, n. 2 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”

Articolo 28 bis “Attività di volo in zone di montagna”

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SORVOLO CON AEROMOBILI A MOTORE PER IL RECUPERO DEI CERVI ABBATTUTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

COMUNI DI FRASSINETTO, INGRIA, NOASCA, PONT CANAVESE, RONCO CANAVESE, VALPRATO SOANA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento norma l’utilizzo degli aeromobili a motore nel territorio dell’Unione Montana Valli Orco e Soana, o nei territori dei comuni di Frassinetto, Ingria, Noasca, Pont Canavese, Ronco Canavese, Valprato Soana, e si applica esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti durante l’attività venatoria per il servizio, ammesso, di cui all’art. 28 bis comma 16 lett. a) della legge regionale del Piemonte n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i.

Il presente regolamento non si applica all’interno del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Articolo 2 - Divieti

Non è consentito l’uso di aeromobili per il trasporto di cacciatori e relative armi.

Articolo 3 - Piazzole e punti di atterraggio

Nel territorio dell’Unione sono individuate le seguenti piazzole di scarico:

N.	Comune	Latitudine	Longitudine
1	Frassinetto - Cimitero	45°43’46”N	7°60’65”E
2	Ingria - Pasturera	45°46’10”N	7°57’28”E
3	Ronco Canavese - Cimitero	45°49’44”N	7°54’13”E
4	Valprato Soana - 118	45°52’51”N	7°55’09”E

Dovrà essere utilizzata la piazzola disponibile più vicina rispetto al punto di cattura.

Articolo 4 - Criteri e modalità

Il recupero dei capi abbattuti è consentito per la sola specie cervo (*Cervus elaphus*).

Per recupero si intende esclusivamente il trasporto dei capi dal punto di cattura alla piazzola disponibile più vicina tra quelle indicate all’articolo precedente.

Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17,00, fermo restando che la chiamata dell’elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17,00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo.

Il cacciatore, dopo la cattura, dovrà avvisare immediatamente il Comprensorio Alpino Torino 5 Valli Orco, Soana e Chiusella e il Corpo di Polizia locale della Città Metropolitana di Torino; **è fatto obbligo – condizione non derogabile** – di comunicare al trasportatore le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo.

Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell’aeromobile, il sorvolo delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o delle Zone Speciale di Conservazione (ZSC) della rete Natura 2000 deve essere limitato alla stretto necessario per il prelievo del capo. A tal fine rilevano le indicazioni seguenti:

- ZSC IT1201000 “Parco Nazionale del Gran Paradiso”



In ordine ad eventuali oasi di protezione faunistica, altre aree naturali protette e restanti aree della rete ecologica regionale, rilevano le indicazioni seguenti:

- Oasi di Protezione n. 38 Ingria - Ronco - Canausa - Mombianco (Ambito: CA TO5); Superficie 889,56 ha

Prima di effettuare il recupero la società elicotteristica interessata deve compilare l'apposita Comunicazione di cui all'art. 5. L'autorizzazione si intende rilasciata dal riscontro della **Ricevuta di avvenuta consegna** (o equipollente) della Comunicazione di cui al successivo art. 5, ove non intervenga il tempestivo diniego o l'ordine sospensivo da parte del Settore Tecnico dell'Unione Montana Valli Orco e Soana.

I capi abbattuti potranno essere elitrasportati solo se contenuti in idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali, tali da impedire la vista del capo trasportato.

Articolo 5 - Comunicazione di volo

La Comunicazione di volo deve essere inoltrata, a cura della società elicotteristica interessata prima di effettuare il prelievo, all'Unione Montana Valli Orco e Soana a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

unionemontana.valliorcoesoana@pec.it

La Comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. cacciatore richiedente
2. tipo di aeromobile
3. aviosuperficie di partenza
4. punto di prelievo carcassa animale (coordinate) - **inderogabile**
5. rotta prevista
6. piazzola di scarico che dovrà essere la più vicina al punto di prelievo

Il presente regolamento, accompagnato dai relativi allegati, incluso il modulo di Comunicazione è scaricabile dal sito dell'Unione www.unionemontanavalliorcoesoana.it, sezione «L'Amministrazione» > «ATTI E PUBBLICAZIONI» > «Regolamenti».

Articolo 6 - Sanzioni

Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 28 bis c. 1, 2, 3 e 4 della l.r. 2/2009, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 35 c. 10 lett. a) della stessa, pari a euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo, incrementata di 500,00 Euro per ogni persona trasportata.

La mancata osservanza delle disposizioni regolamentari comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 e euro 1.000,00.

Articolo 7 - Altre informazioni

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alla legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 s.m. e alla vigente normativa in materia.

Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere sottoposta qualora ricorra il caso, anche agli Enti territorialmente competenti.

Allegati:

Modulo [Comunicazione di volo](#)

Cartografia